dagni percepiti dall'operaio negli ultimi tre mesi di lavoro, pel numero di giorni effettivi di lavoro da esso compiuti.

E qui faccio notare un altro vantaggio che col mio emendamento si costituisce all'operaio. L'operaio, in questi lavori, può aver fatto delle giornate e delle ore straordinarie.

Ora, queste dobbiamo conteggiarle come una parte del guadagno complessivo dell'operaio, pel lavoro da esso compiuto in questi tre mesi, e non detrarle.

Quindi, la mia dizione mi pare molto più favorevole agli operai di quella della Commissione, ed evita in pari tempo ogni possibile contestazione.

Presidente. Quale è il parere della Commissione?

Gianolio, *relatore*. La Commissione, d'accordo col Governo, non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Gavazzi. Che cosa vogliamo dar noi all'operaio? Una indennità che corrisponda al salario che esso deve avere nell'anno.

Nella legge vigente, coi calcoli che si avevano, si arrivava a risultati iniqui. Il sistema dei tre mesi può portare ad identici risultati: può essere che un operaio nei tre mesi, abbia lavorato poco; poichè vi sono industrie nelle quali, durante tre mesi, per esempio, d'estate, si diminuisce il lavoro; e vi sono industrie nelle quali, invece, il lavoro si diminuisce nell'inverno; e l'operaio può avere un vantaggio od un danno, a seconda del tempo in cui sia avvenuto l'infortunio che l'ha colpito.

Ora, l'articolo 6, come è stato proposto, mira a determinare ciò che l'operaio guadagna nell'anno, e a dargli l'indennità che gli spetta in base al suo salario. Quindi, incominciamo a dire che per gli stabilimenti che abbiano operai che siano stati occupati durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, s'intende per salario annuo la rimunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, fino al limite massimo di lire duemila. Poi, diciamo che, quando gli operai siano occupati per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, si calcola il salario annuo, valutandolo a trenta volte il salario giornaliero, sino al limite massimo di lire duemila. E così via via.

Il sistema dell'onorevole Gavazzi, anche per il richiamo ai giorni effettivi di lavoro ed altro, ci porta a tutte quelle incertezze che abbiamo avute per l'addietro, nel determinare quale fosse realmente il salario di base.

Vorrei quindi proporre che la Camera non accettasse la proposta dell'onorevole Gavazzi, e restasse l'articolo quale è oggi proposto dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole Gavazzi insiste nella sua proposta?

Gavazzi. Veramente potrei replicare qualche cosa ancora all'onorevole relatore, in risposta a quello che egli ha detto. Quando il lavoro, nei tre mesi, come io propongo, non sia stato compiuto in condizioni di continuità, sarebbe sempre applicabile l'articolo concordato fra la Commissione ed il Governo, e che si riferisce appunto a questi casi. Però, non voglio insistere nel mio articolo, ed accetterò quello della Commissione.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Giovanelli a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

Giovanelli. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Creazione di un nuovo titolo consolidato 3.50 per cento, e provvedimenti pei debiti redimibili.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo agli infortuni nel lavoro.

Presidente. L'onorevole Gavazzi ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento.

Dunque l'articolo 6 rimane composto di tutti i capoversi proposti dal Governo e dalla Commissione, sino a quell'ultimo che incomincia con le parole: « Quando per la natura del lavoro cui si riferisce l'assicurazione », e che costituisce il capoverso aggiuntivo, proposto dalla Commissione e a cui viene sostituita una nuova formula di cui testè ho data lettura.

Rileggo dunque l'articolo 6 così modificato:

« Ai due capoversi dell'articolo 10 sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende per gli operai occupati nelle imprese e negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima del-